

Definizione agevolata ai sensi del DL n. 193/2016- Termine 31 marzo 2017

La **Definizione agevolata** prevista nell'**articolo 6 del decreto legge n. 193/2016**, si applica alle somme riferite ai carichi affidati a Equitalia tra il 2000 e il 2016.

Chi intende aderire pagherà l'importo residuo delle somme inizialmente richieste senza corrispondere le sanzioni e gli interessi di mora. Per le multe stradali, invece, non si pagheranno gli interessi di mora e le maggiorazioni previste dalla legge. Rientrano nella normativa oltre i tributi nazionali, tutte le cartelle relative a multe autovelox, tasse comunali (ICI, TARES/TARI,) oneri di urbanizzazione iscritte a ruolo.

Come presentare la domanda

La dichiarazione di adesione alla definizione agevolata può essere presentata dal contribuente:

- presso gli Sportelli dell'Agente della riscossione utilizzando il [modulo DA1](#);
- [alla casella e-mail/PEC della Direzione Regionale di Equitalia Servizi di riscossione di riferimento](#), inviando il [modulo DA1](#), debitamente compilato in ogni sua parte, unitamente alla copia del documento di identità.
- il modulo può essere scaricata dal sito Equitalia Spa o ritirato presso lo sportello Equitalia Spa.

Per ulteriori chiarimenti in merito si può consultare sul sito Equitalia Spa al link:

[Consulta le FAQ sulla definizione agevolata](#)

- [Modulo DA1 – Dichiarazione di adesione alla definizione agevolata](#)
- [Elenco e-mail/caselle PEC dedicate alla definizione agevolata](#)
- [Faq definizione agevolata](#)